

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA**

### **ART. 1. ISTITUZIONE DELL' ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI**

L'Università degli Studi di Salerno istituisce l'Elenco degli Operatori Economici da consultare per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (compresi i servizi di ingegneria), ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Lo scopo che si intende raggiungere con l'istituzione del suddetto Elenco è il seguente:

- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di scelta del contraente che prevedono l'invito ad una pluralità di operatori economici;
- garantire l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e non discriminazione.

L'iscrizione all'Elenco non vincola l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di invitare alle singole procedure anche operatori economici non iscritti, laddove ricorrano motivate ragioni legate alla natura o alle caratteristiche specifiche del bene da acquisire o del servizio da eseguire.

L'Elenco è istituito e gestito in modalità digitale ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

**Elenco degli operatori per lavori di importo fino a € 150.000,00**

**Elenco degli operatori per lavori di importo superiore a € 150.000,00 e fino a € 1.000.000,00;**

**Elenco degli operatori per forniture e servizi fino alla soglia comunitaria;**

**Elenco degli operatori per servizi di ingegneria fino alla soglia comunitaria.**

Le singole sezioni dell'Elenco saranno attivate mediante pubblicazione di apposito specifico avviso, che dettaglierà i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda di iscrizione.

L'Elenco sarà utilizzato dall'Ente come strumento di identificazione degli operatori economici qualificati a partecipare a procedure negoziate anche esperite mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, nelle more della attivazione delle procedure telematiche di Ateneo.

La stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre, - purché superiore al minimo previsto dalla vigente normativa o indicato dalle linee guida ANAC.

Al fine di rispettare i principi di cui al Codice dei Contratti, ed in particolare il principio di proporzionalità, e il disposto dell'art. 36 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che il numero di operatori economici che saranno invitati a ciascuna procedura, salvo diversa indicazione contenuta nella determina a contrarre, sarà determinato in rapporto all'entità dell'affidamento

### **ART. 2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI**

Possono essere ammessi all'iscrizione gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati, da attestare nel corso dell'iscrizione telematica.

Per l'iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

#### **Requisiti di ordine generale**

Gli Operatori economici interessati devono possedere i requisiti soggettivi di qualificazione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i..

Non è ammessa l'iscrizione di Operatori Economici per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice appalti, comprese le cause di divieto, decadenza, o di sospensione, di cui all'art. 67 del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i.;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

**L'Amministrazione dispone in qualunque momento la cancellazione dall'Elenco degli Operatori Economici che incorrano in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice dei Contratti.**

Gli Operatori aventi sede, residenza, o domicilio, nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al D.M. del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2010 (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e ss.mm.ii.).

#### **Requisiti di idoneità professionale**

Gli Operatori economici interessati devono essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali.

Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero dell'iscrizione ad uno specifico albo ovvero dell'appartenenza ad una particolare organizzazione, dovrà essere provato il possesso di tale autorizzazione ovvero l'iscrizione a detto albo ovvero l'appartenenza all'organizzazione specifica.

In relazione all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura gli Operatori Economici dovranno aver cura di verificare la rispondenza delle categorie ATECO con le categorie per le quali si richiede l'iscrizione all'Elenco.

Nei casi di Operatori Economici non residenti o non aventi sede legale in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione secondo le modalità vigenti dello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs.50/2016 mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza.

#### **Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo**

##### **Elenco degli operatori per lavori di importo fino a € 150.000,00:**

Gli Operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 ovvero Attestazione SOA, in corso di validità, per la/e categoria/e per la/le quale/i si richiede l'iscrizione.

##### **Elenco degli operatori per lavori di importo superiore a € 150.000,00 e fino a € 1.000.000,00:**

Gli Operatori economici interessati devono essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per la/e categoria/e per la/e quale/i si richiede l'iscrizione, in ragione della classifica posseduta.

Per classifiche superiori alla II, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee UNI ES ISO 9000.

Gli operatori economici possono chiedere l'iscrizione ad una o ad entrambe le sezioni dell'Elenco e, nell'ambito delle stesse, per una o più categorie, in ragione dell'importo per cui sono qualificati.

#### **Elenco degli operatori per forniture e servizi fino alle soglie comunitarie:**

Gli Operatori economici interessati devono essere in possesso di almeno una idonea referenza bancaria

#### **Elenco degli operatori per servizi di ingegneria fino alle soglie comunitarie.**

Gli Operatori economici interessati devono essere in possesso delle competenze professionali idonee alle categorie di servizi per le quali si richiede l'iscrizione.

L'Amministrazione procederà a verifiche a campione dei requisiti dichiarati dagli Operatori Economici con cadenza periodica. Restano ferme le verifiche di legge previste per l'affidatorio

### **ART. 3 DURATA DELL'ISCRIZIONE. AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO.**

L'iscrizione alle singole sezioni dell'Elenco degli operatori economici ha **validità permanente**, previo rinnovo annuale.

**Le singole sezioni dell'Elenco sono sempre aperte all'iscrizione** degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre **10 giorni** dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione alle suddette sezioni dell'Elenco, pena la cancellazione dai medesimi.

Ai fini del costante aggiornamento delle singole sezioni dell'Elenco, gli operatori economici devono manifestare, con **cadenza annuale**, la volontà di rinnovo dell'iscrizione negli stessi e la persistenza dei requisiti.

A tale scopo, al termine di ciascun anno dall'iscrizione all'Elenco verrà inviato un *alert* automatico via PEC per consentire all'operatore economico il rinnovo ed il re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, l'Elenco delle categorie delle lavorazioni di proprio interesse nonché l'invio della documentazione necessaria all'aggiornamento, con le modalità e nei tempi all'uopo indicati dall'Amministrazione.

L'inclusione nell'Elenco, in ogni caso, non costituisce diritto al conferimento degli affidamenti da parte degli operatori iscritti.

### **ART. 4 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.**

L'Amministrazione provvede all'esame delle richieste di iscrizione, seguendo l'ordine progressivo di arrivo delle relative domande, complete di tutta la documentazione prescritta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Ci si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti alla domanda presentata.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che non vengano forniti i richiesti chiarimenti ed integrazioni.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni dettate dell'avviso di indizione dell'Elenco l'istanza di iscrizione verrà respinta.

In tale caso verranno comunicati tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato.

### **ART. 5 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, nei seguenti casi:

1. sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l'inclusione nell'Elenco ed in particolare nel caso in cui insorga uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
2. mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti nel biennio;
3. quando l'iscritto sia incorso in un'accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione o abbia commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale;
4. mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell'iscrizione nelle sezioni dell'Elenco;
5. mancata comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione;
6. cessazione dell'attività.
7. per formale richiesta dell'interessato.

L'Amministrazione prima di procedere alla cancellazione invia all'operatore economico apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l'indicazione dei fatti addebitati e l'assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi.

In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dall'Elenco, trasmessa a mezzo PEC, riporta adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione.

### **ART. 6 UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO E INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

L'Elenco verrà utilizzato nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Di volta in volta verranno invitati gli operatori economici, nel numero indicato nella determina a contrarre, in possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento, mediante l'applicazione di algoritmi che consentano un'attribuzione casuale del numero d'ordine degli iscritti, a garanzia del rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei. Il procedimento di applicazione dell'algoritmo di rotazione, per

ciascuna procedura, è effettuato in attraverso la piattaforma telematica di gestione dell'Elenco.

#### **ART. 7 TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che l'Amministrazione gestirà l'archivio di dati personali delle imprese che presenteranno domanda per l'iscrizione all'Elenco.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione e cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

